



REGOLAMENTO PER L'IMPEGNO DIDATTICO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA

Emanato con D.R. n. 337 del 18/07/2014.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 14 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (di seguito Legge n. 240/2010) l'impegno didattico dei docenti e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, della Scuola Superiore Sant'Anna (d'ora innanzi Scuola), in relazione al regime di tempo pieno o definito prescelto, le modalità di verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli allievi, nonché le modalità per l'attribuzione dello scatto triennale.
2. Le previsioni del presente Regolamento rispondono alla natura della Scuola quale istituto pubblico di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, ai Corsi che si svolgono presso di essa ed ai titoli di studio rilasciati, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto.
3. Ai fini del presente Regolamento, agli allievi (dei Corsi interni ordinari di I e II Livello, dei Corsi di Philosophiae Doctor/Corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca, d'ora innanzi Corsi PhD; dei Master Universitari di I e II Livello) sono equiparati gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Graduate Program, istituiti dalla Scuola tramite convenzioni con altre Università italiane e straniere ed i partecipanti ai Corsi di Alta Formazione.

Art. 2 (Principi e definizioni)

1. I compiti didattici e di servizio agli allievi spettanti ai docenti e ricercatori sono assolti, nell'ambito del coordinamento delle attività complessive della Scuola e di un approccio bilanciato tra le varie tipologie di attività, con il compimento delle seguenti attività:

a) attività di didattica frontale nella quale sono incluse:

a.1 l'attività didattica: lezioni nell'ambito di:

- i. Corsi interni rivolti agli allievi ordinari di I e di II livello;
- ii. Corsi rivolti agli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale, dei Graduate Program e agli allievi dei Corsi PhD;
- iii. Moduli, aventi ad oggetto, in riferimento ai punti i ed ii, l'erogazione di attività formative di una parte del Corso interno o del Corso, la cui responsabilità è attribuita ad un altro docente;
- iv. Corsi e/o Moduli erogati nell'ambito di Master Universitari di I e di II livello;
- v. Corsi di Alta Formazione;

a.2 l'attività di didattica integrativa: seminari e cicli di seminari, esercitazioni in aula, laboratori didattici, lavori di gruppo guidati/tenuti dallo stesso docente o ricercatore, incluse attività di recupero e propedeutiche, finalizzate all'approfondimento di particolari tematiche o all'acquisizione di esperienze teorico-pratiche;

b) attività connesse e strumentali alla didattica frontale nella quale sono incluse:

b.1 l'attività preparatoria all'attività didattica e di didattica integrativa: attività strumentale svolta al di fuori dell'aula finalizzata alla preparazione di lezioni, seminari, esercitazioni e del relativo materiale didattico;



REGOLAMENTO PER L'IMPEGNO DIDATTICO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA

b.2 l'attività di partecipazione a Commissioni di esame: per gli esami di ammissione ai Corsi interni ordinari, ai Corsi PhD, ai Master Universitari, alle Lauree Magistrali, ai Graduate Program e ai Corsi di Alta formazione, qualora previsti, per i colloqui di verifica dell'apprendimento (incluse discussioni di tesine), per gli esami di fine corso, per gli esami finali tesi al rilascio del titolo di studio;

c) attività di coordinamento didattico nella quale sono incluse:

c.1 l'attività concernente la programmazione e coordinamento di Master Universitari, Corsi PhD, Lauree Magistrali, Graduate Program e Corsi di Alta Formazione, l'organizzazione di cicli di seminari limitatamente alle ore dedicate a tali attività,

c.2 l'attività di partecipazione al Collegio dei Docenti dei Corsi PhD, ai Consigli di Corso di Laurea Magistrale ed alle sedute dei Consigli delle Classi Accademiche;

d) attività di servizio agli allievi nella quale sono incluse: attività di orientamento e tutorato, ricevimenti, assistenza diretta agli allievi nelle attività di ricerca e di laboratorio, di preparazione delle tesi e dei colloqui, ecc;

2. Le attività che concorrono all'assolvimento dell'impegno didattico costituiscono un obbligo per le categorie interessate e non generano alcuna forma di retribuzione aggiuntiva, né danno luogo a qualsiasi forma di incentivazione (compreso residuo ripartibile), eccetto quanto previsto all'art. 11, comma 2 del presente Regolamento.

TITOLO II - IMPEGNO DIDATTICO DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI

Art. 3

(Impegno didattico annuo dei docenti di I e II fascia)

1. L'impegno didattico dei professori di I e II fascia comprende le attività di cui all'art. 2, comma 1 lettere a), b), c) e d).
2. I docenti sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici e di servizio agli allievi non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito.
3. Il numero minimo di ore di didattica frontale (art. 2, comma 1 lettere a.1 e a.2) svolte annualmente dai professori di I e II fascia deve essere pari a 60 ore se in regime di impegno a tempo pieno, ovvero pari a 40 ore se in regime di impegno a tempo definito, in base alle esigenze dell'offerta formativa da assicurare nei corsi di studio attivi. Con riferimento alle suddette attività:
 - non più del 50% possono essere riservate ai Corsi di Alta Formazione;
 - non più del 50% possono essere svolte nell'ambito e con le modalità previste ai successivi commi 4 e 5.
4. I docenti possono svolgere didattica frontale anche presso altri Atenei italiani e/o stranieri con i quali sia attiva specifica convenzione di collaborazione. Tali attività possono essere computate nell'ambito dei limiti di cui al precedente comma 2, per un massimo di 60 ore se il docente è in regime di impegno a tempo pieno, ovvero di 40 ore se in regime di impegno a tempo definito.
5. Le attività di cui al comma 4, concorrono al raggiungimento di quanto previsto al precedente comma 3, solo previa autorizzazione del Preside della Classe Accademica di riferimento.

Art. 4

(Impegno didattico annuo dei ricercatori universitari a tempo indeterminato)

1. I ricercatori universitari a tempo indeterminato sono tenuti, in linea con le esigenze derivanti dalla programmazione didattica della Scuola, a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli allievi fino ad un massimo di 350 ore se in regime di impegno a tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore se in regime di impegno a tempo definito.
2. L'impegno didattico dei ricercatori di cui al comma 1, comprende le attività di cui all'art. 2, comma 1 lettere a.2), b), c) e d).



Art. 5

(Impegno didattico annuo dei ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 1, comma 14 della Legge n. 230/2005)

1. I ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 1, comma 14 della Legge n. 230/2005 possono riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli allievi fino ad un massimo di 350 ore.
2. L'impegno didattico dei ricercatori di cui al comma 1, comprende le attività di cui all'art. 2, comma 1 lettere a.2), b), c) e d).

Art. 6

(Impegno didattico annuo dei ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010)

1. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli allievi dei ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010, è pari a 350 ore se in regime di impegno a tempo pieno ed a 200 ore se in regime di impegno a tempo definito.
2. L'impegno didattico dei ricercatori di cui al comma 1, comprende tutte le attività di cui all'art. 2, comma 1 lettere a), b), c) e d).
3. Il numero massimo di ore di attività didattica frontale che la Scuola può affidare annualmente ai ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 non può superare 30 ore se in regime di tempo pieno, ovvero 15 ore se in regime di tempo definito, in base alle esigenze dell'offerta formativa da assicurare nei corsi di studio attivi.

Art. 7

(Professore aggregato)

1. Ai ricercatori universitari a tempo indeterminato di cui all'art. 4 può essere affidata, con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica, la titolarità di:
 - a) Corsi interni rivolti agli allievi ordinari di I e di II livello;
 - b) Corsi rivolti agli allievi dei Corsi PhD e agli studenti dei Graduate Program;
 - c) Corsi e/Moduli rivolti agli allievi dei Corsi di Laurea Magistrale con le modalità previste dalle convenzioni istitutive di ciascuna;
 - d) Corsi erogati nell'ambito di Master Universitari di I e di II livello;
2. Ai ricercatori è attribuito il titolo di "professore aggregato" per l'anno accademico in cui essi svolgono i Corsi di cui al comma 1, fermo restando il loro trattamento giuridico ed economico.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge n. 240/2010 ai ricercatori a tempo indeterminato cui vengono affidati i predetti Corsi, facenti parte della programmazione didattica, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva il cui ammontare è stabilito ogni anno secondo criteri e parametri definiti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, tenuto conto delle disponibilità dei budget delle attività formative di riferimento.
4. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva è commisurata alle ore di didattica frontale, di cui all'art. 2, comma 1 lettera a.1), effettivamente svolte e subordinata agli adempimenti di cui agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 8

(Riduzione dei compiti didattici e di servizio agli allievi)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge n. 240/2010, il limite orario di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento per i docenti è ridotto, a richiesta dell'interessato, in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale nella misura di seguito indicata:



REGOLAMENTO PER L'IMPEGNO DIDATTICO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA

| Incarico istituzionale | Riduzione concedibile per un massimo di: |
|------------------------------|--|
| Rettore | 100 ore |
| Prorettore vicario | 30 ore |
| Preside di Classe Accademica | 50 ore |
| Direttore di Istituto | 50 ore |
| Delegati del Rettore | 30 ore |

2. L'autorizzazione è concessa con decreto del Rettore, sentiti il Direttore dell'Istituto ed il Preside della Classe Accademica di afferenza del docente e con provvedimento del Preside della Classe Accademica di afferenza se il richiedente è il Rettore.

3. I ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010, coordinatori/responsabili di progetti di ricerca istituzionali finanziati dall'Unione Europea, oppure dal Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca o da altri enti possono presentare al Consiglio di Istituto ed al Consiglio di Classe Accademica un'istanza di riduzione dell'attività didattica e di servizio agli allievi fino a un massimo pari al 50%; la riduzione potrà essere concessa in base alla rilevanza del progetto stesso, alla sua durata e ad altri parametri.

TITOLO III – AUTOCERTIFICAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI

Art. 9

(Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli allievi)

1. Per ciascun anno accademico i docenti e i ricercatori, sia a tempo indeterminato che determinato, autocertificano l'assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli allievi di cui all'art. 2 tramite registrazione delle attività svolte nell'apposito applicativo on-line attivo presso la Scuola.
2. Le attività di didattica frontale (art. 2 comma 1, lett. a) sono registrate nella sezione dedicata mediante indicazione del giorno, della fascia oraria e del contenuto dell'attività espletata.
3. Lo svolgimento delle altre attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) è anch'esso autocertificato dall'interessato, sotto la propria responsabilità, mediante la compilazione delle apposite sezioni.
4. I valori indicativi di riferimento, da considerare non vincolanti, per la compilazione del registro informatico e per la verifica della congruità dell'autocertificazione delle ore dedicate alle attività di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 2, sono riportati nella tabella allegata "A" al presente Regolamento.
5. La registrazione a sistema del complesso delle attività che contribuiscono all'assolvimento dei compiti didattici e di servizio agli allievi è effettuata con cadenza periodica al fine di consentirne il monitoraggio e la corretta gestione amministrativa.
6. Il completamento della registrazione delle attività svolte è effettuato dall'interessato, sotto la propria responsabilità, entro 20 giorni dalla conclusione di ciascun anno accademico; entro lo stesso termine il docente e ricercatore procede alla chiusura del registro mediante la procedura informatica appositamente realizzata. Il sistema si chiude automaticamente decorso il periodo suddetto. Il registro deve essere in ogni caso successivamente stampato, sottoscritto dal docente e trasmesso agli Uffici competenti.
7. La mancata implementazione dei dati a sistema da parte dei docenti e dei ricercatori titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 Legge n. 240/2010, secondo le modalità esposte al comma precedente, produrrà gli stessi gli effetti di cui all'art.11, comma 3 e 4 del presente Regolamento.



Art. 10

(Verifica del registro informatico didattico)

1. Decorso il termine di cui al comma 6 dell'art. 9, il Rettore, sentiti i Presidi delle Classi Accademiche e i Direttori di Istituto, verifica l'avvenuto adempimento dei compiti didattici attraverso la piattaforma informatica.

Art. 11

(Esiti)

1. Il Rettore comunica al Senato accademico gli esiti della verifica di cui all'art.10, entro il mese di dicembre. Le risultanze concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei docenti e dei ricercatori, ai sensi dei successivi commi e dell' art.12.

2. Qualora emerga il superamento dei limiti di cui all'art. 3 commi 2 e 3 ed all'art. 6, comma 1 del presente Regolamento, preso atto delle riduzioni di cui all'art. 8, ai docenti e ricercatori titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 Legge n. 240/2010, potrà essere riconosciuta una retribuzione aggiuntiva, a valere sul Fondo di Ateneo per la premialità, ex art. 9 Legge n. 240/2010, sulla base di criteri e parametri definiti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, tenuto conto delle disponibilità del Fondo stesso e di quanto previsto dalla regolamentazione interna in materia.

3. In caso di esito negativo, ai sensi dell'art. 6, comma 8 della Legge 240/2010, i docenti ed i ricercatori titolari di contratti stipulati ex art. 24 comma 3 Legge n. 240/2010 saranno esclusi dalle Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per l'anno accademico successivo a quello per il quale è stata ottenuta la valutazione negativa. Inoltre non potranno accedere alla ripartizione del Fondo di Ricerca di Ateneo, né alle risorse messe a disposizione dalla Scuola per l'attivazione di assegni di ricerca.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del "Regolamento recante la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività di ricerca e di formazione", l'esito negativo della suddetta verifica, fermo restando quanto previsto dall'art.13, determinerà per i docenti e ricercatori titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 Legge n. 240/2010, anche la mancata corresponsione della incentivazione sul residuo ripartibile, relativa all'anno accademico successivo a quello per il quale non siano stati assolti gli obblighi didattici.

5. I ricercatori universitari a tempo indeterminato (art. 4) ed i ricercatori a tempo determinato titolari di contratti stipulati ex art.1 comma 14 della Legge n.230/2005 (art. 5) non subiscono gli esiti negativi di cui ai precedenti commi.

Art. 12

(Relazioni triennali)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010, i docenti ed i ricercatori universitari di cui all'art. 4 del presente Regolamento sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. Tale relazione deve essere presentata entro i tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla richiesta dello scatto. Alla relazione triennale dovranno essere allegati i registri informatici per ciascuno degli anni accademici interessati.

2. La valutazione dell'attività di ricerca sarà effettuata tenendo conto delle valutazioni annuali condotte ai fini della ripartizione del Fondo di Ricerca di Ateneo e delle risorse messe a disposizione dalla Scuola per l'attivazione di assegni di ricerca.

3. Le relazioni sono valutate dal Senato accademico che potrà avvalersi di una Commissione appositamente nominata.

4. In caso di valutazione positiva al richiedente sarà attribuita la nuova classe a partire dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. In caso di valutazione negativa la somma



REGOLAMENTO PER L'IMPEGNO DIDATTICO DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE DELLA SCUOLA

corrispondente alla mancata attribuzione dello scatto stipendiale è conferita al Fondo per la premialità. La richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.

Art. 13

(Responsabilità disciplinare)

1. L'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento costituisce dovere d'ufficio dei professori e dei ricercatori; la sua inosservanza può comportare responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 240/2010 e dell'art. 53 dello Statuto della Scuola.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14

(Disposizione transitoria)

1. In fase di prima applicazione l'assolvimento degli obblighi didattici e di servizio agli allievi a carico dei docenti e dei ricercatori titolari di contratti stipulati ex art. 24, comma 3 Legge n. 240/2010, al fine delle verifiche e successivi esiti di cui agli articoli 10 e 11, è assolto tramite apposita autocertificazione resa su supporto cartaceo relativamente all'a.a. 2013/2014, vistata dal Preside delle Classe Accademica di riferimento e dal Direttore di Istituto di afferenza e trasmessa al Rettore per la verifica.

2. Limitatamente all'anno accademico 2013/2014 non trova applicazione l'art. 3 comma 3.

Art. 15

(Norma finale)

1. Il presente Regolamento e le relative modifiche, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sull'Albo on-line della Scuola. Dalla relativa data di entrata in vigore é abrogato il "Regolamento per l'impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola" emanato con D.D. n. 304 del 14 giugno 2004 e successive modifiche.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia, lo Statuto e le altre disposizioni regolamentari interne.



Allegato “A”

VALORI INDICATIVI DI RIFERIMENTO NON VINCOLANTI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO INFORMATICO (AUTOCERTIFICAZIONE) E PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA STESSA RELATIVAMENTE ALLE ORE DEDICATE ALLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI B), C) E D) DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO

b) Attività connesse e strumentali alla didattica frontale:

b.1 attività preparatoria all’attività didattica frontale e all’attività didattica integrativa Rapporto 1:1

b.2 l’attività di partecipazione a Commissioni di esame

Esami scritti

per ammissione ai Corsi interni ordinari, ai Corsi PhD, ai Master Universitari, alle Lauree Magistrali e Graduate Program, ai Corsi di Alta Formazione (se previsti) come da verbale

Esami orali

| | |
|---|--------------|
| Esami di ammissione ai Corsi interni ordinari | 20 min/esame |
| Esami di ammissione ai Corsi PhD | 30 min/esame |
| Esami di ammissione ai Master Universitari | 30 min/esame |
| Esami di ammissione alle Lauree Magistrali e Graduate Program | 30 min/esame |
| Esami di ammissione ai Corsi di Alta formazione (se previsti) | 30 min/esame |
| Colloqui di verifica dell’apprendimento (incluse discussioni di tesine) | 30 min/esame |
| Esami di fine corso | 30 min/esame |
| Esami finali tesi al rilascio del titolo di studio | 30 min/esame |

c) Attività di coordinamento didattico

c.1 programmazione e coordinamento di:

| | |
|---|--|
| Master Universitari | Rapporto 1:3 ore coordinamento:ore corso |
| Corsi PhD | Rapporto 1:3 ore coordinamento:ore corso |
| Lauree Magistrali e Graduate Program | Rapporto 1:3 ore coordinamento:ore corso |
| Corsi di Alta Formazione | Rapporto 1:3 ore coordinamento:ore corso |
| Organizzazione di cicli di seminari limitatamente alle ore dedicate a tali attività | Rapporto 1:5 ore coordinamento:ore corso |

c.2 partecipazione agli Organi:

| | |
|--|--------------|
| Collegio dei docenti, Consigli di Corso di Laurea, Consigli delle Classi Accademiche | 2 ore/seduta |
|--|--------------|

d) Attività di servizio agli allievi

Orientamento Non superiore a 20 ore/anno

Tutorato

| | |
|-----------------------|-----------------|
| per Allievo Ordinario | 2 ore/anno |
| per Allievo Phd | 20 ore/anno |
| Ricevimenti | 1 ora/settimana |

Assistenza:

| | |
|--|---|
| per attività di ricerca e di laboratorio | 40 ore/anno per ogni Allievo PhD |
| per preparazione tesi | 10/ ore Allievo Ordinario/Master Universitario/Studente Laurea Magistrale e Graduate Program |
| per preparazione colloqui (per Relatori) | 5 ore/anno/Allievo Allievo Ordinario/Master Universitario/Studente Laurea Magistrale e Graduate Program |